

Città di GARLASCO
Provincia di PAVIA



**“NORME PER LA SICUREZZA URBANA
e per
LA QUALITA' DELLA VITA”**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 20/04/2018
Modificato con delibera n. 29 del 28/07/2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 Utilizzo del volontariato
- Art. 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 5 Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 6 Luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 7 Tende solari
- Art. 8 Atti vietati su suolo pubblico
- Art. 9 Giardini e parchi pubblici
- Art. 10 Arredo urbano
- Art. 11 Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 12 Collocamento di oggetti sull'area pubblica
- Art. 13 Chiusura strade pubbliche
- Art. 14 Manifestazioni
- Art. 15 Divieto di campeggio libero
- Art. 16 Divieto permanente di sosta per nomadi

TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E PUBBLICO DECORO

- Art.17 Disciplina degli orari della Città
- Art.18 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Art.19 Comportamenti vietati
- Art.20 Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali
- Art.21 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Art.22 Emissioni di fumo
- Art.23 Rifiuti domestici ed ingombranti
- Art.24 Sgombero della neve
- Art.25 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici privati
- Art.26 Cura delle siepi e delle piante
- Art.27 Terreni confinanti col suolo pubblico
- Art.28 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art.29 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.30 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art.31 Installazione di impianti di ricezione satellitare
- Art.32 Battitura di panni e tappeti
- Art.33 Vasche e fontane
- Art.34 Misure a tutela dei beni pubblici e privati
- Art.35 Circolazione di animali
- Art.36 Custodia dei cani e degli animali
- Art.37 Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art.38 Imbrattamento causato dalle deiezioni

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

- Art.39 Inquinamento acustico
- Art.40 Norme ed orari per le attività rumorose
- Art.41 Divieto di suoni e schiamazzi
- Art.42 Rumori fastidiosi

Art.43 Venditori e suonatori ambulanti
Art.44 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Art. 45 - Vigilanza avventori locali
Art. 46 - Sosta davanti ai pubblici esercizi
Art. 47 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
Art. 48 Verde privato
Art. 49 Contenimento della diffusione dell' "Ambrosia"
Art. 49 bis - Contenimento della diffusione della "Hyphantria"
Art. 49 ter – Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)

TITOLO V SICUREZZA PUBBLICA

Art. 50 - Misure a tutela del decoro urbano ex art. 9, L. 48/2017
Art. 51 - Atti contrari al decoro e alla moralità
Art. 52 – Questue
Art. 53 – Trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio
Art. 54 – Attività artigianali
Art. 55 - Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 56 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art. 57 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 58 - Trasporto di oggetti pericolosi
Art. 59 – Divieto di consumo di bevande alcoliche
Art. 60 - Somministrazione e vendita di bevande
Art. 61- Videosorveglianza

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art.62 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
Art.63 Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.
Art.64 Entrata in vigore ed abrogazioni
Art.65 Pubblicità del regolamento
Art.66 Doveri dei cittadini

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità ed utilizzazione dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico di proprietà privata ma gravata di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico - culturale - religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività o non salvaguardino la convivenza civile.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato e i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Il Sindaco può, altresì, attribuire la nomina di "ausiliario ambientale" e conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e previo corso di formazione della durata di almeno 20 ore tenuto dalla Polizia Locale.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 – Utilizzo del volontariato

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del presente regolamento potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo (€ 25,00) e massimo (€ 500,00) stabiliti dalla Legge. (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000)

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione; detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente o nei termini indicati dal verbale di accertamento all'atto della contestazione o dalla sua notificazione.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, in tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Qualora, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venisse accertata a carico del medesimo soggetto altra violazione della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo, una sanzione pari al doppio del minimo stabilito aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale; nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Per l'estinzione della violazione amministrativa è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale previsto dagli articoli del regolamento. In caso di ricorso l'autorità competente, individuata nel Capo Area P.L., sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi. Se ritiene fondato l'accertamento determina con

ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti trasmettendone copia all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

Regime generale.

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

Modalità per la richiesta.

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione. Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione da parte degli uffici competenti mediante trasmissione di copia del provvedimento al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo. L'eventuale diniego della

concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Sospensione, decadenza e revoca.

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione accertata.
3. Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque dopo un periodo massimo di giorni trenta la concessione o autorizzazione verrà revocata.

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- b) devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- b) quando senza nulla osta del Comune sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

L'autorità che ha rilasciato l'atto può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui

siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione Comunale, per la collocazione di luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini commerciali in area pubblica, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e in occasione di cerimonie religiose, civili e militari per tutta la loro durata, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario è richiesta la sola comunicazione al Comune con i dati del responsabile dell'iniziativa e l'elencazione delle vie interessate.

Gli allestimenti possono essere realizzati a condizione che non si creino situazioni di precarietà o pericolo; è in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti prospicienti le vie pubbliche, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

Le luminarie, gli addobbi, i drappi ed i festoni, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m 5,00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 2,50 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi; non devono comunque avere sporgenze laterali su marciapiedi e/o strade che ne impediscano il regolare uso delle stesse e ridurre la visibilità del traffico.

Sono vietati i posizionamenti di luminarie, addobbi, drappi e festoni su aree ed impianti comunali se non preventivamente autorizzati, sui segnali stradali e sui loro sostegni e/o in modo tale da occultarne la vista.

E' vietata l'installazione di luminarie, addobbi, drappi e festoni lungo le strade o in vista di esse che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano generare confusione, disturbo, abbagliamento visivo o distrarne l'attenzione con il conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione degli utenti della strada.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione delle luminarie, addobbi e festoni, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti responsabili dell'iniziativa.

Le violazioni di cui al presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa indicata, comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7: Tende solari (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Le tende solari devono essere installate mantenendo un'altezza libera dal suolo di almeno m. 2,20. Ad esse possono essere aggiunte tende parasole purché sia mantenuta un'altezza libera dal suolo di almeno m 2,20. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche

od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le tende solari devono essere chiuse in caso di vento forte ovvero su richiesta anche verbale degli organi di polizia per motivate esigenze.

La violazione del comma 1) comporta, oltre alla sanzione amministrativa, l'obbligo dell'adeguamento alle altezze di cui sopra.

La violazione del comma 2) comporta, oltre alla sanzione amministrativa, l'obbligo della chiusura della tenda.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Sul suolo pubblico è vietato:

- a. lavare ed effettuare riparazioni di veicoli o parti di essi salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite;
- b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, dare molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, farina e simili;
- c. bagnare il suolo pubblico con acqua in tempo di gelo e con liquidi di altra natura in ogni tempo;
- d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche qualsiasi materia solida o liquida;
- e. immergersi nelle fontane, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o di animali o di cose nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
- f. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che avvengono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- g. sputare a terra o soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- h. imbrattare edifici, manufatti, sede stradale, lampioni e rispettivi sostegni, panchine, sedili pubblici e privati;
- i. effettuare, fuori dagli spazi a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- l. attingere con tubi o taniche l'acqua delle fontanelle pubbliche;
- m. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
- n. compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo;
- o. lanciare pietre, palle di neve o altri oggetti;
- p. percorrere i portici con veicoli ad eccezione dei mezzi di pulizia, posteggiare e appoggiare biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere ove presenti;
- q. insudiciare e imbrattare la strada e ogni sua pertinenza;
- r. stendere, sbattere ed esporre panni o tappeti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti con aree pubbliche;

È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, bere, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Nelle piazze, sulle vie e lungo i pubblici passaggi sono proibiti, salvo autorizzazione comunale per particolari manifestazioni:

- a. le grida e gli schiamazzi che possano offendere la decenza dei cittadini e turbare la pubblica tranquillità;
- b. il lancio di materiale esplosivo e pirotecnico, che possano recare spavento o molestia ai passanti o agli animali.

E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi nonché legarsi o incatenarsi a: edifici, monumenti, fontane, pali della pubblica illuminazione, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e simili, essenze arboree ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici.

Le violazioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista al comma 1) lett q, punita ai sensi dell'art. 15, comma 1) lett. f del codice della strada, comportano, oltre alla sanzione amministrativa indicata, l'obbligo di cessare immediatamente l'attività ovvero l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Giardini e parchi pubblici (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Nei giardini pubblici è fatto divieto di:

- a. accedervi e/o percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccetto le carrozzelle per bambini e per malati, veicoli elettrici per portatori di handicap, tricicli - biciclette - veicoli giocattolo per bambini di età inferiore ai 6 anni;
- b. camminare sulle aiuole e sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
- c. cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti e siepi, salire sugli alberi e appendervi manifesti;
- d. smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e. smuovere le strutture, i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano di seduta delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- f. effettuare giochi che, per le modalità o per il comportamento dei partecipanti o degli spettatori, arrechino disturbo agli altri utenti o agli abitanti delle zone circostanti;
- g. effettuare giochi che comportino la modifica, anche temporanea, dell'area verde (ad esempio: posizionare reti, legare corde agli alberi, tracciare segni sul suolo con nastri o alterando il verde, ecc.);
- h. condurre cani al di fuori dei camminamenti e consentire loro l'accesso alle aiuole e agli spazi erbosi;
- i. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Nei parchi gioco, oltre ai divieti di cui al comma 1, è vietato:

- a. introdurre animali se non al guinzaglio e, se necessario, museruola;
- b. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
- c. fumare;

d. il gioco del calcio, salvo dove esiste apposita area a ciò destinata, e ogni altro gioco che possa causare pericolo o molestia agli utenti e danni alle strutture.

Al fine di impedire la frequenza nei parchi-gioco di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi dalle ore 07.00 alle ore 23.00 nei mesi da aprile a ottobre e dalle 07.00 alle 22.00 nei mesi da novembre a marzo.

E' vietato adibire giardini e parchi pubblici ad uso diverso per i quali sono stati realizzati. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 10: Arredo urbano (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

E' vietato spostare dallo loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, segnali stradali provvisori, transenne, fioriere ed altre attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

Lungo le strade, sui marciapiedi e sugli edifici o loro pertinenze che fronteggiano la pubblica via è vietato collocare elementi o manufatti commemorativi a ricordo di vittime della strada.

E' vietato imbrattare con disegni, graffiti, i muri di qualsiasi tipo, colonnati, alberi, strade e qualsiasi oggetto di arredo urbano.

La violazione di cui al presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa indicata, l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 11 : Modalità per il carico e lo scarico delle merci (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Le operazioni di carico e scarico di merci devono essere preventivamente autorizzate nel caso in cui comportino occupazione di suolo pubblico e/o interessino la viabilità stradale. Le merci non devono essere lasciate sul suolo pubblico per un tempo superiore al completamento delle operazioni stesse.

L'Amministrazione Comunale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. Tali operazioni devono essere svolte a motore spento.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 12: Collocamento di oggetti sull'area pubblica (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Il collocamento di oggetti sull'area pubblica necessita di autorizzazione che verrà rilasciata dall'Amministrazione Comunale. Nell'autorizzazione dovranno essere precisati il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2,00 metri destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

Nelle zone dove non esiste marciapiede devono essere applicate le specifiche disposizioni previste dal vigente codice della strada.

Nella zona a traffico limitato il collocamento di oggetti sull'area pubblica è consentito a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza, lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni, dei mezzi d'emergenza e dei veicoli autorizzati.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per la viabilità o la sicurezza pubblica ovvero per motivi di opportunità.

Articolo 13 : Chiusura strade pubbliche (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

È vietato interrompere al traffico piazze e strade pubbliche o di uso pubblico senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di chiusura.

Nell'autorizzazione saranno indicate le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Articolo 14 : Manifestazioni (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà indicare nell'istanza di autorizzazione le modalità di occupazione e di smaltimento dei rifiuti.

Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica e dovrà essere reperibile in loco.

E' vietato interrompere o comunque ostacolare le manifestazioni autorizzate.

Articolo 15 : Divieto di campeggio libero (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, ruolotte, camper o con ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione Comunale. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'attività di campeggio.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. All'Area Territorio del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Articolo 16 : Divieto permanente di sosta per nomadi (Sanzione da € 300,00 a € 500,00)

Fermo restando quanto è previsto all'art.15, in tutto il territorio comunale è vietata permanentemente:

- a) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al campeggio, anche temporanea effettuata con campers, roulotte o altri mezzi simili;
- b) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al pernottamento effettuata con campers, roulotte o altri mezzi simili;

TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E DECORO PUBBLICO

Art. 17 - Disciplina degli orari della città (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Il Sindaco, con propria ordinanza, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale, prevedendo anche fasce orarie differenziate in funzione dell'assunzione degli impegni di cui al comma 3 da parte dei titolari delle attività.

Il Sindaco può, con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 3.

Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;

- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
- e) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- f) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, qualora non a norma, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente della Lombardia monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (le 09.00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.

E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti.

Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto dei commi 4 e 5.

Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art. 3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19 - Comportamenti vietati – (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente;

in particolare è vietato:

a. gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigaretta, gomme americane e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

b. gettare o accumulare sulle aree pubbliche rami e foglie provenienti da luoghi privati.

- c. gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione anche dei pedoni;
- d. depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti;
- e. in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, carri e simili;
- f. in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite;
- g. otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque
- h. produrre esalazioni di odori sgradevoli sul suolo pubblico e privato nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno;
- i. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
- l. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- m. usare in modo improprio l'acqua delle fontanelle e delle fontane pubbliche;
- n. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- o. gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
- p. abbandonare nelle zone rurali, nei campi e nei corsi d'acqua di macerie e di qualunque tipo di rifiuto solido o liquido.
- q. spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani
- r. eseguire la pulizia di cose e animali su aree pubbliche;
- s. insozzare le pubbliche vie;
- t. segare o spaccare legna sul suolo pubblico.
- u. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- v. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni dovranno essere completate mediante interrimento entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 20 - Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali –
(Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

I gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo che consenta l'aggregazione degli avventori all'esterno dell'esercizio, hanno l'obbligo di porre in

essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che costituiscono disagio o pericolo all'esterno dei locali.

E' fatto obbligo ai gestori dei suddetti esercizi, al termine dell'orario di apertura, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori degli stessi, presente nelle aree pubbliche concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso.

Durante gli orari apertura i medesimi esercenti dovranno posizionare all'esterno del proprio esercizio idonei contenitori a disposizione dei fumatori, sensibilizzando questi ultimi al corretto utilizzo.

Qualora l'esercizio non disponga di adeguato spazio privato è consentita l'occupazione del suolo pubblico per le finalità di cui al precedente capoverso.

Il Sindaco, a seguito di violazione rilevata ai sensi del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 5.

Art. 21 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

— (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

E' sempre vietata la distribuzione di manifesti, opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli in sosta o in movimento o tramite la collocazione sui parabrezza dei veicoli in sosta, salvo specifica autorizzazione.

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa senza comunicazione preventiva, da parte di: partiti, movimenti politici, gruppi consiliari, associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto delle leggi e del presente regolamento.

E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi 4, 5, e 6 di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 9 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22 - Emissioni di fumo – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. E', altresì, consentito sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.

Art. 23 - Rifiuti domestici ed ingombranti – (Sanzione da € 50,00 a € 500,00 commi 1 – 2 – 3 – 4) (Sanzione da € 200,00 a € 500,00 commi 5 – 6)

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti solo da cittadini residenti utilizzando i contenitori/sacchi dedicati al servizio di raccolta porta a porta, nei giorni ed orari indicati nel calendario di raccolta annuale. E' vietato il deposito sulla strada di contenitori/sacchi contenenti rifiuti di tipologia diversa da quella prevista dal calendario di raccolta; E' vietato conferire i rifiuti in maniera non differenziata; E' vietato utilizzare sacchi non trasparenti per il conferimento dei rifiuti; I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono in nessun caso essere depositati sul suolo pubblico. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento presso gli uffici comunali. Essi possono essere altresì conferiti presso la Piazzola Ecologica Comunale. E' vietato collocare nei contenitori/sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici: a) residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. b) macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 24 - Sgombero della neve – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

In caso di pericolo accertato per l'incolumità delle cose e delle persone i proprietari, gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, rami degli alberi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

Per la sicurezza delle persone, i proprietari, i conduttori e i frontisti di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Sono esentate da tale obbligo gli invalidi civili al 100%.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

E' vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente dai luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dalla Polizia Locale e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, con il conseguente getto sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

Art. 25 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici privati – (Sanzione da €. 200,00 a €. 500,00)

I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.

I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi e/o di animali ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate

dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di infissi, mura, recinzioni o altro, o a imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, fatte salve le norme sulle insegne. L'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese del trasgressore.

I proprietari, e/o i conduttori dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Art. 26 - Cura delle siepi e delle piante – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

I conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi e di tagliare i rami e le radici delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ai sensi dell' art. 896 del codice civile.

Art. 27 - Terreni confinanti col suolo pubblico – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico hanno l'obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie ecc. le proprietà in modo da non occultare la segnaletica stradale e la visibilità e di non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

Per motivi d' igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l' autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà.

Sulle recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico è comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

Art. 28 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, del decoro e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storica, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Art. 29 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, anche se privati, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 30 - Ornamento esterno ai fabbricati – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 31 - Installazione di impianti di ricezione satellitare – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Tutti gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere esclusivamente collocati, salvo il caso previsto dal punto successivo, sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici, altrimenti, se tecnicamente possibile, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto. In caso d'impossibilità tecnica all'installazione delle antenne sulla copertura, deve essere richiesta apposita Autorizzazione, indicando nella relazione valide motivazioni che determinano l'impossibilità della collocazione sulla copertura e la scelta di quel determinato sito alternativo.

Art. 32 - Battitura di panni e tappeti – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili ad esclusione dalle ore 10 alle ore 12.

Lungo le strade principali i panni devono essere stesi all'interno dei balconi in modo che non sporgano sulla pubblica via.

Art. 33 - Vasche e fontane – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, recipienti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 34 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, senza pregiudizio per le sanzioni penali, è vietato:effettuare scritte o disegni, affiggere manifesti, sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria, è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale. Qualora il trasgressore non venisse individuato, resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con rivalsa pecuniaria verso la proprietà.

I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 35 - Circolazione di animali – (Sanzione da € 100,00 a € 500,00)

Non è permesso far transitare nel centro abitato mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' vietato lasciar vagare su aree pubbliche qualsiasi specie di animali, compresi gli animali da cortile.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, quando espressamente segnalato.

Art. 36 - Custodia dei cani e degli animali – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualunque razza e specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché essi non procurino disturbo o spavento o danno a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

I cani devono essere sempre denunciati agli uffici veterinari dell'A.T.S. competente per territorio dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria con l'apposizione del tatuaggio o microchip previsto dalla Legge.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, solai, balconi e box inferiori a mq. 15 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno privi di idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta adeguata tettoia.

Per i cani custoditi in recinti la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli

in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq.6.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei casi sopra citati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all' infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell' animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al canile convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 37 - Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico –
(Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali e provinciali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 nr. 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di accertamento da parte della Polizia Locale di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale e del suo mantenimento, rivalendosi, per le spese sostenute, sul proprietario.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure affidati ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

In caso di constatazione di assenza di apposizione di tatuaggio/microchip, il proprietario o detentore del cane, se individuato, sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla L. 14 agosto 1991 nr. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38 - Imbrattamento causato dalle deiezioni – (Sanzione da €. 50,00 a €. 500,00 comma 1)
(Sanzione da €. 200,00 a €. 500,00 comma 2)

E' fatto obbligo a tutti i detentori di animali d'affezione, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, giardini, parchi e zone verdi incluse, che si attengano alle seguenti disposizioni:

- avere con sé sacchetti o altra idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide, oltreché di un contenitore di capacità non inferiore a 500 ml atto a tenere a disposizione acqua senza aggiunta di detersivi, disinfettanti, profumi o di qualsiasi altra sostanza per dilavare le deiezioni liquide e lavare il suolo imbrattato dalle deiezioni solide degli animali accompagnati da esibire senza indugio a semplice richiesta verbale da parte dei soggetti incaricati al controllo e provvedendo in tutti i luoghi pubblici o ad uso pubblico alla immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide dell'animale con una congrua quantità d'acqua, nonché alla rimozione delle deiezioni solide ed al lavaggio del suolo imbrattato;
- impedire agli animali d'affezione detenuti, di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;

E' fatto obbligo a coloro che conducono cani per le vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia e depositare le deiezioni raccolte negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA

Art. 39 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente titolo.

Art. 40 - Norme ed orari per le attività rumorose – (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Titolo II Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario:

durante i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle ore 18.00 e nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendo esplicita e motivata richiesta nell'istanza.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale, la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel piano di zonizzazione acustica.

E' sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, previa verifica da parte di ARPA del superamento dei limiti in acustica, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni gli esercizi suddetti, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari fissati dal presente articolo.

Gli interventi relativi ad impianti, attrezzature e servizi pubblici o di pubblica utilità non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo.

In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Art. 41 - Divieto di suoni e schiamazzi – (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone.

In particolare:

a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;

b. nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Garlasco;

Negli altri orari è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Garlasco;

c. nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere

utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;

d. nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19;

Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili, salvo nei casi preventivamente autorizzati dal Comune di Garlasco.

I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, previa autorizzazione comunale, non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 43. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale da rispettare la normativa prevista nel piano di zonizzazione acustica comunale e, se gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dal responsabile del servizio comunale, il quale può concedere la loro apertura solo quando essa non rechi disturbo al vicinato, subordinando il permesso a determinati limiti e condizioni secondo le disposizioni di legge.

L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 5 oltre all'erogazione della sanzione amministrativa.

Art. 42 - Rumori fastidiosi – (Sanzione da € 100,00 a € 500,00)

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio, stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

I sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili devono essere predisposti per funzionamento con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.

Art. 43 - Venditori e suonatori ambulanti – (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di qualsiasi merce nonché le attività dei suonatori ambulanti in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati, se non espressamente autorizzate e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di commercio e pubblico spettacolo.

Art. 44 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori – (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, nei cortili e nelle pertinenze, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 45 - Vigilanza avventori locali (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine.

Art. 46 - Sosta davanti ai pubblici esercizi (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

Art. 47 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, video games, soggetti a dondolo e similari, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

Art. 48 - Verde privato (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose da parte dei proprietari o locatari.

I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del vigente codice della strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare che fuoriescano dal confine di proprietà.

E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulla pubblica via. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezze superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Nel territorio del comune le piantagioni degli alberi di alto fusto, di cui all'art. 892, co.1, n.1) cod. civ., dovrà essere fatta ad una distanza non inferiore a mt. 8,00 dal confine sempre che il terreno confinante sia adibito a coltivazioni di prodotti agricoli per l'alimentazione o foraggiere o sia sede di fabbricati civili o rurali.

Art. 49 - Contenimento della diffusione dell'“Ambrosia” (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e amministratori pubblici e/o privati di:

terreni incolti;
aree verdi abbandonate;
banchine stradali e autostradali;
rotatorie e agli spartitraffico in genere;
terreni coltivati a cereali dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce rigogliosamente;
argini di canali e corsi d'acqua;
margini delle aree agricole;
aree adiacenti a ferrovie;
terre smosse dei cantieri edili;
aree industriali dismesse o abbandonate;
aree dedicate al verde pubblico (parchi,giardini)
ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

- il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;
- il secondo alla fine di agosto, indicativamente nell'ultima settimana, per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che ne frattempo si sono sviluppate;

Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono comunque essere effettuati con regolarità a cm. 2 dal suolo e prima della formazione degli organi floreali.

In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare i seguenti altri metodi di contenimento dell'ambrosia:

- lavorazioni del terreno;
- estirpamento;
- diserbo;
- pacciamatura per le superfici di ridotte dimensioni con telo in materiale plastico, corteccia, cippato di legno, foglie.

E' fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.

Art. 49 bis - Contenimento della diffusione della “Hyphantria” (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di piante ed arbusti, sia da giardino che da coltura, aggrediti dal bruco americano (Hyphantria Cunea) di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, ad un'ideale disinfestazione delle essenze arboree ed arbustive colpite, con le modalità di seguito indicate:

- difesa meccanica: dove è possibile tagliare i rami infetti e bruciare i nidi degli insetti; è vietato conferire le ramaglie infestate nei contenitori per il verde o presso la Piattaforma Ecologica comunale;
- difesa microbiologica e chimica: in caso di attacchi estesi, effettuare trattamenti antiparassitari preferibilmente con l'impiego di *Bacillus Thuringiensis* - varietà *Kurstaki* - insetticida biologico a bassa tossicità da impiegare contro la prima generazione (nel periodo intorno al 20 maggio) e successivamente contro la seconda generazione (nel periodo intorno al 12 agosto) dalle 17 alle 21 della sera, altrimenti inefficace perché sensibile ai raggi solari. In alternativa si possono impiegare i principi attivi: piretrine naturali o piretroidi di sintesi purché regolarmente registrati come presidi medico-chirurgici o prodotti chimici (es. diflubenzuron, tebufenozide, teflubenzuron). In ogni caso, prima d'intervenire, è buona regola accertarsi della reale infestazione e vitalità dell'insetto, evitando interventi inutili o prodotti inadeguati, utilizzando invece prodotti consigliati, nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate sull'etichetta

Art. 49 ter – Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio comunale (Sanzione da €. 100,00 a €. 500,00)

E' fatto obbligo ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di

sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

a tutti i conduttori di orti di:

eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

chiudere stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;

ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle ditte che effettuano attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ai responsabili dei cantieri di:

evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

TITOLO V – SICUREZZA PUBBLICA

Art. 50 - Misure a tutela del decoro urbano ex art. 9, L. 48/2017 (Sanzione da € 100,00 a € 500,00)

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Sono altresì soggetti alla medesima sanzione coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

Le aree in cui sarà in vigore il divieto di stazionamento dalle ore 23.00 alle ore 07.00, oltre a quelle indicate dalla Legge ed indicate nel primo comma del presente articolo sono le seguenti:

Piazza Europa,

Piazza Unità d'Italia;

Via Reale;

Largo I° Maggio;

Via Mulino;

Parchi Pubblici e aree verdi;

Parcheggi e altre aree di sosta dei veicoli;

Impianti sportivi;

Aree produttive artigianali – industriali – commerciali;

Si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 688, Ubriachezza, e 726, Atti contrari alla pubblica decenza, del Codice Penale e dagli artt. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Attività di parcheggiatore o guardiamacchine, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle

predette disposizioni nelle aree di maggior tutela identificate dagli artt. 50 e 50 bis del presente regolamento.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui al presente articolo ed al precedente, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Pavia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai Servizi Sociali del Comune.

Art. 51 - Atti contrari al decoro e alla moralità. — (Sanzione da €. 150,00 a €. 500,00) (lettere g e h sanzione da €. 400,00 a €. 500,00)

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a. sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
- b. in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
- c. dormire sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
- d. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare.
- e. il transito di carovane per le vie del centro della città: esse dovranno percorrere le vie periferiche.
- f. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche, ripari di fortuna, bivaccare, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.
- g. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza.
- h. a chiunque in tutto il territorio comunale di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per

l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente regolamento.

Art. 52 – Questue – (Sanzione da €. 50,00 a €. 500,00)

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, con qualunque modalità.

Qualora l'accattonaggio fosse effettuato con l'impiego di minori o di disabili, o evidenziasse il rischio di sfruttamento da parte della criminalità organizzata, il corpo di Polizia Locale è tenuto alla tempestiva segnalazione del caso all'Autorità Giudiziaria competente.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Art. 53 – Trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio – (Sanzione da €. 200,00 a €. 500,00)

Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio, è vietato il trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) in tutto il territorio comunale da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale.

Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facente parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

Art. 54 – Attività artigianali– (Sanzione da €. 80,00 a €. 500,00)

Tutte le tipologie di attività artigianali, che vendono i loro prodotti direttamente al pubblico, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gli esercenti le attività di cui al presente articolo sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

Qualora, nell'arco dell'anno solare, venissero accertate, anche da organi diversi, due violazioni del presente articolo verrà disposta la chiusura anticipata dell'attività di tre ore rispetto al normale orario di chiusura per un periodo di giorni trenta, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.

L'accertamento di un'ulteriore violazione dopo l'emanazione di un provvedimento che impone la chiusura anticipata, comporterà l'applicazione della sanzione accessoria di una ulteriore riduzione dell'orario di apertura di sei ore rispetto al normale orario di chiusura per un periodo di giorni trenta, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento .

Art. 55 - Prevenzione dei danneggiamenti – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane.

E' proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di Monumenti e altri elementi di arredo urbano, qualora il fatto possa arrecare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.

Art. 56 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 57 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, fermo restando il possesso da parte degli stessi dei requisiti di legge.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. e certificato di prevenzione incendi.

Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno; le tubazioni fisse in metallo nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno; le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare cattive giunte, con possibilità di sfilamento del tubo stesso e fuga di gas; per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l' autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

Art. 58 - Trasporto di oggetti pericolosi – (Sanzione da € 80,00 a € 500,00)

Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 59 – Divieto di consumo di bevande alcoliche (Sanzione da € 200,00 a € 500,00)

E' vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:

a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;

b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

In ogni caso nei parchi pubblici, sulle panchine dei viali e sotto i portici delle piazze è vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente e/o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi tipo di contenitore.

Sono esclusi dal divieto:

1. il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, dehors ect) con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale;

2. il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3 lett. F bis della legge 1. 248/2006.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

Art. 60: Somministrazione e vendita di bevande (Sanzione da € 200,00 a € 500,00)

E' vietato sul territorio comunale:

a. a chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla vendita vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e/o contenitore di vetro dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

b. a chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande somministrare o vendere bevande alcoliche per il consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici di pertinenza, pubbliche o private, del medesimo dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

c. in occasione di manifestazioni su area pubblica o aperta al pubblico, degli incontri sportivi aperti al pubblico nonché di altri eventi da svolgersi presso lo Stadio Comunale "Garda" e al Palazzetto dello Sport la somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone

solo la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta ovvero in bottiglie di plastica aperte e prive del relativo tappo di chiusura;

Art. 61: Videosorveglianza (Sanzione da €. 50,00 a €. 500,00)

Al fine conoscere la collocazione delle telecamere installate in città per la videosorveglianza di edifici privati e di attività produttive, commerciali e professionali per eventuali finalità di Polizia Giudiziaria è fatto obbligo a chi installa detti apparati di darne comunicazione alla Polizia Locale.

La comunicazione dovrà contenere le modalità di registrazione e di conservazione delle immagini nonché una planimetria con l'indicazione della posizione delle telecamere.

Per gli apparati già installati detta comunicazione dovrà pervenire entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

TITOLO VI - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 62 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Autorità Comunale potrà ordinare al trasgressore e/o alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, oltre al pagamento della sanzione prevista, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, immediatamente – se di immediata attuabilità – o entro un congruo termine e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.lgs. n.32 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione a cura del Comune e a spese degli interessati.

Art. 63 - Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano alla/e persona/e responsabile/i dell'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22/7/1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il comune o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 64 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale ed abroga tutti i regolamenti e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 65 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione comunale provvederà a pubblicizzare il presente regolamento pubblicandolo ai sensi di legge all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato presso: il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Art. 66 – Doveri dei cittadini

Tutti i cittadini hanno il dovere di rispettare e di far rispettare questo regolamento.